



COMUNE DI ARESE

(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

20044 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / www.comune.arese.mi.it /
P.Iva 03366130155

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.	28/2021/1°
DEL	14/05/2021

AREA RISORSE UMANE, DEMOGRAFICA E DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO

OGGETTO: FORNITURA DEL SERVIZIO DI REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO DI VIALE VARZI 13, ARESE - AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA ZANICHELLI & PELLEGATTA SRL SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI COMMERCIALISTI-CONSULENTI DEL LAVORO, CON SEDE LEGALE IN CARONNO PERTUSELLA, V.LE CINQUE GIORNATE N. 550 – IMPEGNO DI SPESA DI € 1.078,48 (INCLUSI CCNDC 4% E IVA 22%) – CIG Z6E3199B2A.

IL RESPONSABILE AREA RISORSE UMANE, DEMOGRAFICA E DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale:

- a) n. 79 del 30.11.2020 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo agli esercizi 2021/2023, la cui nota di aggiornamento è stata successivamente approvata con atto Consiliare n. 31 dell'11.05.2021;
- b) n. 32 dell'11.05.2021 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione pluriennale 2021-2022-2023;

Visto il Decreto Sindacale n. 10 del 30.10.2020 avente ad oggetto: “Modifica Decreti Sindacali n. 9/2019 e n. 5/2020 relativi agli incarichi posizioni organizzative per l'anno 2020”, con il quale vengono conferiti gli incarichi di responsabilità e direzione di Area/Settore, in conformità a quanto previsto dall'art. 50, comma 10 del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi dell'art. 107, comma 3, del citato Decreto Legislativo e dell'art. 30, comma 2, del vigente Regolamento comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Arese approvato con deliberazione di G.C. n. 3 in data 16/01/2020;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 18.07.2016 e modificato con atti del Consiglio Comunale n. 75 del 27.10.2016 e n. 84 del 27.11.2018;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato dalla

Giunta Comunale con atto n. 3 del 16.01.2020;

Vista la Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 ed in merito all'**impegno di spesa di € 850,00** oltre **CCNDC 4%** pari ad € 34,00 e **IVA 22%** pari ad € 194,48, per **complessivi € 1.078,48** sul capitolo 06011.03.0080 "Acquisto di servizi per iniziative per lo sport e il tempo libero" del bilancio corrente, che presenta sufficiente disponibilità;

VISTO l'art. 25 del Decreto Legge n. 66 del 2014, convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, che obbliga, dal 31 marzo 2015, tutti i fornitori delle PA ad inviare le loro fatture in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio dell'Agenzia delle entrate;

RICORDATO che con deliberazioni:

1. del Consiglio Comunale n. 79 del 30.11.2020 si approvava il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo agli esercizi 2021-2022-2023, che nell'ambito della Sezione Operativa prevede la Missione 6 "Politiche giovanili, Sport e Tempo Libero" - Programma 01. "Sport e Tempo Libero" - Obiettivo strategico 2.3.3 "Favorire la pratica sportiva per tutti e a tutte le età, con particolare attenzione a chi versa in condizioni economiche meno favorevoli" - Obiettivo operativo "C" - Adottare misure straordinarie a supporto delle associazioni sportive a seguito dell'emergenza covid";
2. della Giunta comunale n. 1 del 07.01.2021, si approvava l'assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2021 e 2022 - parte Risorse Finanziarie - ai Responsabili di Servizio;

RICHIAMATE:

1. la deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 28.03.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "*Concessione servizio di gestione dell'impianto natatorio comunale di viale Varzi, 13 - determinazioni in merito*" con la quale si definivano i criteri inerenti la gestione dell'impianto di che trattasi;
2. le determinazioni:
 - a) n. 21/2018/VIII del 12.04.2018 avente ad oggetto: "Determinazione a contrattare e approvazione atti di gara per l'affidamento, tramite concessione, del servizio di gestione dell'impianto natatorio di viale Varzi, 13 - Arese - periodo 01.09.2018/31.08.2023 - CIG 7444318D8A - impegno di spesa di € 540,60 per pubblicità legale (CIG ZB2231E772) e contributo Anac di € 600,00";
 - b) n. 49/2018/VIII del 26.06.2018 con cui si prendeva atto dei verbali di gara dai quali risultava aver titolo all'aggiudicazione in via provvisoria del servizio di gestione dell'impianto natatorio comunale di viale Varzi, 13, per il periodo 01.09.2018/31.08.2023, Lombardia Nuoto S.S.D. a r.l., con sede legale in Monza (MB), Via Passerini, n. 13, cap 20900, Codice Fiscale/Partita IVA 02422390969, per l'importo annuo di € 38.001,00 oltre IVA al 22% pari ad € 8.360,21, per un importo complessivo annuo di € 46.361,21 IVA compresa, e quindi per complessivi € 190.005,00 oltre IVA al 22% pari ad € 41.801,10, per un importo complessivo di € 231.806,10 IVA compresa, per il periodo 01.09.2018/31.08.2023;

c) n. 65/2018/VIII del 13.08.2018 con cui, a seguito dello svolgimento della procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si dichiarava, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'aggiudicazione definitiva, efficace, della gara, a favore della Società Sportiva Dilettantistica Lombardia Nuoto a r.l.;

VISTO il contratto, rep. n. 133 del 14.10.2019, di concessione in gestione dell'impianto natatorio di viale Varzi 13, Arese - periodo 1.09.2018 – 31.08.2023 (CIG 7444318D8A), stipulato con Lombardia Nuoto S.S.D. a r.l.;

PREMESSO che:

1. con il **DPCM 23 febbraio 2020 n. 6**, entrato in vigore il 23.02.2020, è stata prevista *"la sospensione, di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico"* (art. 1, comma 1, lett. c);
2. con vari DPCM è stata progressivamente dettagliata ed estesa, in termini temporali e territoriali, tale sospensione; successivamente, in linea con l'andamento dei contagi, con Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 555 del 29.05.2020 (art. 1.2) è stata disposta **la riapertura delle piscine a partire dall'01.06.2020**, nel rispetto di determinate condizioni: sanificazione e igiene degli ambienti, spazi contingentati, utilizzi dei DPI, distanziamento obbligatorio anche in acqua;
3. con il DPCM 24 ottobre 2020, in vigore **dal 26 ottobre** al 5 novembre 2020, poi sostituito dal DPCM 3 novembre 2020, in vigore dal 6 novembre al 3 dicembre 2020, sono **nuovamente sospese "le attività di palestre, piscine, centri natatori (...)"** (art. 1, comma 9, lett. f) del DPCM 24 ottobre 2020 e art. 1, comma 9, lett. f) del DPCM 3 novembre 2020);
4. con il DPCM 3 novembre 2020, pertanto, suddiviso il paese in tre aree (rossa, arancione, gialla), viene istituito un regime di chiusure differenziate a seconda dello scenario di rischio;
5. con successive Ordinanze del Ministero della Salute:
 - a) del 4 novembre 2020, la Lombardia viene collocata in zona rossa;
 - b) del 27 novembre 2020, la Lombardia viene collocata in zona arancione a partire dal 29 novembre 2020 fino al 3 dicembre 2020, ma viene confermata la sospensione delle attività di *"palestre, piscine, centri natatori (...)"*
6. con il DPCM 3 dicembre 2020, in vigore dal 4 dicembre 2020 fino al 15 gennaio 2021, restano *"sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori"* (art. 1, comma 10, lett. f);
7. con Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 649 del 09.12.2020, in vigore dal 10 dicembre 2020 fino al 15 gennaio 2021, restano chiuse palestre, piscine, centri natatori;
8. con successive Ordinanze del Ministero della Salute:
 - a) dell'11 dicembre 2020, la Lombardia viene collocata fra le Regioni in zona gialla a partire dal 13 dicembre 2020;

b) dell'8 gennaio 2021, la Lombardia torna in zona arancione a partire dal 10 gennaio fino al 15 gennaio 2021, ferma restando la sospensione delle attività di palestre, piscine e centri natatori;

9. con il DPCM 14 gennaio 2021, in vigore dal 16 gennaio 2021 fino al 5 marzo 2021, restano "sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori" (art. 1, comma 10, lett. f);

10. con successive Ordinanze del Ministero della Salute:

a) del 16 gennaio 2021, la Lombardia passa in zona rossa dal 17 al 31 gennaio 2021;

b) del 23 gennaio 2021, la Lombardia passa in zona arancione dal 24 gennaio 2021

c) del 29 gennaio 2021 la Lombardia è collocata in zona gialla dal 1° febbraio 2021;

d) del 27 febbraio 2021 la Lombardia passa in zona arancione dal 1° marzo 2021, quindi in fascia "arancione rafforzato", dal 5 al 14 marzo 2021, con Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 714 del 04.03.2021, ferma restando la sospensione delle attività di palestre, piscine e centri natatori;

11. con il DPCM 2 marzo 2021, in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021, restano "sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori" (art. 17, comma 2);

12. con il Decreto Legge 1 aprile 2021 n. 44 viene prorogata l'applicazione delle disposizioni anti-Covid del DPCM 2 marzo 2021: confermata quindi, la chiusura di palestre, piscine, centri natatori, dal 7 fino al 30 aprile 2021;

13. con il Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52 (cd: Decreto Riaperture) sono state fissate alcune date per le riaperture: "A decorrere dal 15 maggio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di piscine all'aperto" (art. 6, comma 1); "A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di palestre" (art. 6, comma 2), ma non sono state citate nel testo dell'art. 6 le **piscine al chiuso**, per le quali quindi non è stata individuata una data di riapertura;

14. con successiva Ordinanza del Ministero della Salute del 23 aprile 2021, la Lombardia dal 26 aprile 2021 passa in zona gialla;

DATO ATTO che in seguito alla graduale ripresa delle attività, pur con le limitazioni previste dai decreti ministeriali sulla prevenzione sanitaria, Lombardia Nuoto S.S.D. a r.l., con nota prot. n. 17961 del 03.08.2020 agli atti d'ufficio, per ciò che concerne **la riapertura dell'impianto natatorio dal 22 giugno 2020**, ha evidenziato:

a) come il periodo di chiusura obbligatoria abbia avuto notevoli ripercussioni sull'equilibrio economico-finanziario di gestione, in quanto:

sotto il profilo dei ricavi: azzerati i corrispettivi nei mesi di marzo, aprile e maggio e fortemente ridotti nei mesi di febbraio, giugno e luglio 2020 rispetto a quelli registrati nei corrispondenti mesi del 2019;

per quanto riguarda i costi: maggiori oneri economici e organizzativi per i necessari adeguamenti anti Covid;

b) la necessità, pertanto, di "ritrovare l'equilibrio nella gestione", attraverso "la proroga del contratto di gestione per tre anni, così come previsto dalla norma, art. 216, comma 2 (...)";

VISTE le successive note:

1. prot. n. 22849 del 05.10.2020 agli atti d'ufficio, nella quale ribadite le evidenti difficoltà dovute alla riduzione sensibile dei ricavi e all'aumento dei costi di gestione per i necessari adeguamenti alle normative anti Covid si evidenzia *"la soluzione della proroga contrattuale"* per la durata triennale prevista dall'art. 216, comma 2, D.L. n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020;
2. prot. n. 27378 del 24.11.2020 agli atti d'ufficio, nella quale ancora si palesa l'opportunità di *"prorogare la scadenza della gestione, secondo la revisione del rapporto ai sensi della norma speciale di cui all'art. 216, c. 2, D.L. n. 34/2020 (convertito con Legge n. 77/2020). Tale opportunità ci permetterebbe di accedere a qualche supporto economico (finanziamenti bancari), così da affrontare con più tranquillità le conseguenze di questa tragica situazione"*;

VISTA, infine, la *"Relazione descrittiva sull'andamento delle attività e delle spese sostenute nel corso del periodo 2019/2020 e stagione in corso 2020/2021"*, ns prot. 5255 dell'01.03.2021 agli atti d'ufficio, nella quale sono stati forniti ragguagli circa *"le ripercussioni in termini economico-finanziari e gestionali, che la pandemia in atto ha prodotto e produrrà a carico della società LOMBARDIA NUOTO"*, esposti in un prospetto di conto economico previsionale per la gestione dell'esercizio di riferimento (anno sportivo 01.09.2020/31.08.2021);

PRECISATO come nel documento in questione, l'analisi, muovendo da una situazione caratterizzata da:

1. minori ricavi post riapertura stante *"un'importante riduzione degli iscritti ai corsi e della frequenza libera della piscina"*;
2. maggiori costi di gestione per rispetto protocolli tutela sanitaria (dai *"costi relativi al numero di addetti (...)"* ai *"costi per i prodotti igienizzanti e disinfettanti (...)"*)
3. minor flusso finanziario per voucher;
4. continuità di costi fissi (noleggi, utenze);
5. continuità di costi di struttura (manutenzioni indifferibili);
6. continuità di costi di gestione (spese bancarie, interessi passivi);

con perdita d'esercizio pari a € 34.880,00 (come da prospetto già acquisito agli atti d'ufficio ns prot. 20911 del 10.09.2020), consideri poi il contesto attuale (alla data del 28.02.2021) in cui Lombardia Nuoto S.S.D. a r.l. si trova, con un peggioramento di perdita d'esercizio pari a € 42.060,00 dovuto ai ricavi che si sono totalmente azzerati (dal 26 ottobre 2020 prevista la sospensione di attività presso palestre, piscine e centri natatori);

RITENUTO necessario, pertanto, disporsi – con determinazione n. 16/2021/1° del 09.03.2021 – una proroga del contratto vigente, rep. n. 133 del 14.10.2019, in scadenza al 31.08.2023, alle condizioni in essere, per il periodo 01.09.2023/31.08.2026, (comprendente tre stagioni sportive 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026), così da consentire a Lombardia Nuoto S.S.D. a r.l.:

1. l'ottenimento di linee di credito a medio termine;
2. il rientro finanziario e la copertura delle perdite subite a causa della pandemia - rilevate nell'allegato conto economico previsionale (ns prot. 5255 dell'01.03.2021, agli atti d'ufficio),

non quantificabili al momento dell'adozione della suddetta determinazione, non essendo possibile ipotizzare una data di riapertura della piscina e tantomeno una data di ritorno ad un utilizzo a regime dell'impianto;

VISTA da ultimo la nota, ns prot. n. 7750 del 29.03.2021 agli atti d'ufficio, con la quale Lombardia Nuoto S.S.D. a r.l., ribadito come *"La chiusura del 23 Febbraio 2020 fino al 15 Giugno e la seconda chiusura del 23 Ottobre (ovviamente nell'impianto in questione l'attività*

*estiva è quasi irrisoria) ha determinato una situazione realmente insostenibile, che giorno per giorno, mese per mese, sta annientando le ultime risorse rimaste, anche quelle recuperate tramite affidamenti straordinari" e pur prendendo atto del "recente prolungamento" disposto con la suddetta determinazione n. 16/2021/1° del 09.03.2021, richiede **"una rivalutazione in merito all'equilibrio economico finanziario, visto il protrarsi della situazione oltre ogni più pessimistica aspettativa"** ;*

PRECISATO che:

1. il tratto distintivo dei contratti di concessione è rappresentato dalla sussistenza di un *"rischio operativo"*, definito dal legislatore come *"il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito all'operatore economico"* (art. 3, lettera zz), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.);
2. l'obbligatoria predisposizione di un piano economico-finanziario (d'ora in avanti PEF) da parte del concessionario è volta a verificare *"la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. Per convenienza economica si intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito; per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento"* (art. 3, lett. fff), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.); sebbene, dunque, il Concessionario assuma su di sé il rischio della gestione, la concessione deve rimanere in equilibrio per tutta la sua durata;
3. l'art. 165, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. disciplina le ipotesi di disequilibrio, stabilendo che: *"Il verificarsi di **fatti non riconducibili al concessionario** che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare **la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio**. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto (...)"*;

OSSERVATO al riguardo che:

1. l'ANAC, nelle Linee Guida n. 9 (Delibera n. 318 del 28 marzo 2018), di attuazione del D.lgs. n. 50/2016, ha chiarito che l'art. 182, comma 3, del D.lgs. n.50/2016 in tema di Partenariato Pubblico Privato (PPP) si applica anche alla revisione del PEF nell'ambito dei contratti di concessione prevista all'art. 165, comma 6, del codice dei contratti pubblici, specificando che *"tra gli eventi non imputabili all'operatore economico che danno diritto a una revisione del PEF rientrano gli eventi di forza maggiore tali da rendere oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso, in tutto o in parte, l'adempimento delle obbligazioni contrattuali"*. Tra gli eventi di forza maggiore elencati a titolo esemplificativo dall'ANAC rientrano testualmente *"epidemie e contagi"* (cfr. paragrafo 3.3, lett. e), pag. 10);
2. il Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenza n. 3653, pubblicata in data 19.08.2016, ha fissato il principio per cui la revisione del piano economico concordato con il concessionario deve essere necessariamente legata a eventi straordinari, e non a semplici *"fluttuazioni del mercato"*. Solo di fronte ad avvenimenti oggettivamente straordinari, che vanno al di là del rischio proprio e normale del concessionario, il concessionario stesso ha diritto a ottenere la revisione delle condizioni originarie del rapporto. *"Il carattere della straordinarietà è di natura oggettiva, qualificando un*

evento in base all'apprezzamento di elementi, quali la frequenza, le dimensioni, l'intensità, suscettibili di misurazioni (e quindi, tali da consentire, attraverso analisi quantitative, classificazioni quanto meno di carattere statistico), mentre il carattere della imprevedibilità ha fondamento soggettivo, facendo riferimento alla fenomenologia della conoscenza";

3. il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, con sentenza n. 343, pubblicata in data 26.04.2019, ha confermato che l'intervento riequilibratore dell'Amministrazione mediante la revisione delle condizioni pattuite si rende necessario solo se la situazione di squilibrio sia riconducibile a "*circostanze impreviste ed imprevedibili*";

CONFERMATO pertanto come, alla luce di quanto sopra:

1. l'epidemia da Covid-19 possa essere considerata a tutti gli effetti una causa di forza maggiore, in quanto evento straordinario ed imprevedibile, del tutto estraneo alla sfera di controllo delle parti;
2. sussistano i presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione dell'art. 165, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
3. sussistano quindi le condizioni affinché, oltre all'adozione della suddetta proroga, possa essere avviata **la revisione del PEF**, così da ristabilire l'equilibrio economico e finanziario - venuto meno in conseguenza della sospensione delle attività dal 24.02.2020 al 21.06.2020 e dal 26.10.2020 a data ancora da definirsi, con evidente nocumento in termini di danno emergente e lucro cessante - nel solco anche dell'art. 216, comma 2, D.L. n. 34/2020 convertito in L.n. 77/2020 (che trova fondamento nel citato art. 165), ai sensi del quale: "*le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, **mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite**, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque non superiore a ulteriori tre anni, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione del rapporto concessorio può essere concordata anche in ragione della necessità di fare fronte ai sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti e ai minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle presenze all'interno degli impianti sportivi. **La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto**";*

CONSIDERATO che l'Ente non dispone di risorse umane con specifica competenza in materia e pertanto, per la complessità del servizio di revisione del PEF per la gestione dell'impianto natatorio di viale Varzi 13, si rende opportuno procedere all'affidamento esterno dello stesso;

VISTO a tal fine il D.L. 16/7/2020 n. 76, convertito in Legge 11/09/2020 n. 120, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*" ed in particolare:

1. l'art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020, ai sensi del quale "*Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle **ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimen-***

to e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021;

2. l'articolo 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020 che prevede l'affidamento diretto per servizi e forniture "**di importo inferiore a 75.000 euro**";

RICHIAMATI:

1. l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 145/2018, ai sensi del quale per gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro non rilevano gli obblighi di ricorso al MePA o alle centrali di committenza regionale;
2. l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, ai sensi del quale: "*Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori*";

INDIVIDUATO nella Zanichelli & Pellegatta srl Società tra professionisti commercialisti-consulenti del lavoro, con sede legale in Caronno Pertusella (VA) – 21042 – viale Cinque Giornate n. 550, P.I./C.F. 11038470966 - avendo già svolto con esito positivo la redazione del PEF di gestione dell'impianto natatorio di che trattasi - il soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per la sua revisione, da attuare mediante rideterminazione delle condizioni di equilibrio ai sensi di legge;

DATO ATTO che Zanichelli & Pellegatta srl Società tra professionisti commercialisti-consulenti del lavoro si è dichiarata disponibile a svolgere il servizio di che trattasi per il compenso di € **850,00** oltre **CCNDC 4%** pari ad € **34,00** e **IVA 22%** pari ad € **194,48**, per **complessivi € 1.078,48**, come risultante dal preventivo, ns. prot. n. 10719 del 04.05.2021;

RITENUTO, pertanto, di procedere con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, per la fornitura del servizio di cui sopra a favore della suddetta Zanichelli & Pellegatta srl Società tra professionisti commercialisti-consulenti del lavoro, per l'importo di € **850,00** oltre **CCNDC 4%** pari ad € **34,00** e **IVA 22%** pari ad € **194,48**, per **complessivi € 1.078,48**, approvando nel contempo il preventivo (ns. prot. n. 10719 del 04.05.2021);

VISTA la dichiarazione ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 in merito al possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura di affidamento (ns. prot. n. 11505 del 13.05.2021, agli atti d'ufficio), con la quale il Dott. Stefano Pellegatta, in qualità di Legale rappresentante della Zanichelli & Pellegatta srl Società tra professionisti commercialisti-consulenti del lavoro, tra l'altro dichiara:

- a) di aver preso visione e di accettare le disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT) 2021/2023" del Comune di Arese adottato in conformità alla legge n. 190 del 06.11.2012 e approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 25.03.2021, e in particolare:

1. con riferimento all'art. 8 del PTPCT 2021-2023, che non sussistono rapporti di coniugio, unione civile, convivenza, parentela o affinità entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, tra l'Appaltatore (titolari dell'Impresa, amministratori, soci e dipendenti con poteri di rappresentanza o coordinamento) e gli amministratori ed i responsabili dell'Ente;
2. ai sensi dell'art. 53, comma 16 *ter*, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – “pantouflage”) e ai sensi dell'allegato 1 "Processi e Misure", all. B, lett. h) PTPCT vigente:
 - 2.a. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Arese che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso nei suoi confronti nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego;
 - 2.b. di essere consapevole, ai sensi del citato art. 53, comma 16 *ter*, che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi e conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;
- b) di impegnarsi a non intrattenere rapporti di servizio o fornitura o professionali in genere con gli amministratori e responsabili del Comune di Arese e loro familiari (coniuge, partner di unione civile o convivente e parenti/affini entro il secondo grado) durante l'esecuzione del servizio e per il biennio successivo al termine dell'esecuzione, ad eccezione dei contratti che costituiscono oggetto di un servizio pubblico e dei contratti di fornitura o di servizio conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del Codice civile;
- c) di impegnarsi, altresì, a far osservare a tutti i propri dipendenti e collaboratori a qualsivoglia titolo gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici recato dal D.P.R. n. 62/2013 e dal vigente Codice di comportamento del Comune di Arese;

VERIFICATA l'insussistenza dell'obbligo di astensione e l'assenza di posizioni di conflitto da parte del Responsabile dell'Area;

DATO ATTO che sono stati espletati i controlli di legge sull'affidataria, in conformità a quanto previsto al paragrafo 4.2.2 delle Linee Guida ANAC n. 4, adottate con deliberazione ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 e successivamente aggiornate con deliberazione ANAC n. 636 del 10 luglio 2019 “*Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto*”, con l'acquisizione agli atti d'ufficio dei seguenti certificati:

- a) il “DURC On-Line” rilasciato dall'INAIL (ns. prot. n. 10994 del 07.05.2021, agli atti d'ufficio) avente validità sino al 03.09.2021, ex art. 2 del D.L. n. 210/2002, così come modificato dalla Legge di conversione n. 266/2002, e ss.mm.ii., e art. 2 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30.01.2015 “Semplificazione in materia di DURC”;
- b) il certificato del Casellario ANAC (ns. prot. n. 11249 del 10.05.2021, agli atti d'ufficio),
risultati regolari nei confronti della Zanichelli & Pellegatta srl Società tra professionisti commercialisti-consulenti del lavoro;

DATO ATTO altresì che, ai sensi della Legge n. 136/2010, il numero CIG è **Z6E3199B2A** e che il fornitore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3

della citata Legge, impegnandosi a dare immediata comunicazione all'Ente Committente ed alla competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria e ha provveduto a comunicare alla scrivente Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla presente commessa nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto ed ogni eventuale futura modifica (ns prot. n. 11505 del 13.05.2021, agli atti d'ufficio);

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'assunzione dell'**impegno di spesa di € 850,00** oltre **CCNDC 4%** pari ad **€ 34,00** e **IVA 22%** pari ad **€ 194,48**, per **complessivi € 1.078,48**, per l'affidamento in via diretta del servizio di revisione del PEF per la gestione dell'impianto natatorio comunale, sito in Arese (MI), viale Varzi 13;

VISTI gli artt. 26, 27 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO, altresì, che, nell'attuazione del presente procedimento, l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale sono state distinte, in modo che risultino coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il responsabile;

D E T E R M I N A

- 1) di richiamare integralmente, nel presente dispositivo, la premessa narrativa del presente atto;
- 2) di affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, per le motivazioni di cui in premessa, alla Zanichelli & Pellegatta srl Società tra professionisti commercialisti-consulenti del lavoro, con sede legale in Caronno Pertusella (VA) – 21042 – viale Cinque Giornate n. 550, P.I./C.F. 11038470966, il servizio di revisione del piano economico finanziario (PEF) per la gestione dell'impianto natatorio comunale, sito in Arese (MI), viale Varzi 13, per l'importo di **€ 850,00** oltre **CCNDC 4%** pari ad **€ 34,00** e **IVA 22%** pari ad **€ 194,48**, per **complessivi € 1.078,48**, come risultante dal preventivo, ns. prot. n. 10719 del 04.05.2021;
- 3) di **impegnare** la spesa complessiva di **€ 1.078,48 (inclusa CCNDC 4% e IVA 22%)** sul capitolo 06011.03.0080 “Acquisto di servizi per iniziative per lo sport e il tempo libero” del bilancio corrente, che presenta sufficiente disponibilità;
- 4) di dare atto che l'affidamento verrà perfezionato nella forma della scrittura privata (conferma d'ordine) ex art. 32, comma 14, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 5) di comunicare, ad avvenuta esecutività, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000, l'adozione del presente atto all'affidataria;
- 6) di dare atto che la prestazione in oggetto è di competenza dell'esercizio 2021 e sarà effettuata, a cura dell'affidataria, entro il 31.12.2021. Il relativo pagamento avverrà entro 30 gg dalla data di ricevimento della fattura in formato elettronico;
- 7) di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata:
 - a) all'albo on line del Comune di Arese, per 15 giorni, visibile anche dall'apposita Sezione “Amministrazione trasparente”, Sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti Dirigenti”;
 - b) sul sito istituzionale www.comune.arese.mi.it - Sezione “Amministrazione trasparente” - Sottosezioni: “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/Atti di concessione ex artt. 26 e 27 e “Bandi di gara e contratti” ex art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

- 8) di comunicare al fornitore, ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66 del 2014, convertito nella legge 23 giugno 2014 n. 89, che il codice univoco per la fatturazione elettronica è **FA9RO5**.

La pratica è trattata dalla Dott.ssa Martina Dones, Istruttore della Comunicazione presso il Servizio Sport e Tempo Libero.

Centro di costo: 7321

P.Fin. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Obiettivo operativo: 6.1.1.2 Gestione impianti sportivi

IL RESPONSABILE

AREA RISORSE UMANE, DEMOGRAFICA E
DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

Ceriani Carlo Maria

(sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI ARESE

(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

20044 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / www.comune.arese.mi.it /
P.Iva 03366130155

DETERMINAZIONE N.	28/2021/1°
DEL	14/05/2021

OGGETTO: FORNITURA DEL SERVIZIO DI REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO DI VIALE VARZI 13, ARESE - AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA ZANICHELLI & PELLEGATTA SRL SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI COMMERCIALISTI-CONSULENTI DEL LAVORO, CON SEDE LEGALE IN CARONNO PERTUSELLA, V.LE CINQUE GIORNATE N. 550 – IMPEGNO DI SPESA DI € 1.078,48 (INCLUSI CCNDC 4% E IVA 22%) – CIG Z6E3199B2A.

VISTO: Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed all'esistenza della copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

E/U	IMP /ACC	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
U	444279	2021	06011.03.0080	ACQUISTO DI SERVIZI PER INIZIATIVE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO	1.078,48

Data visto di regolarità contabile-esecutività: 14/05/2021

IL RESPONSABILE
AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE
Maria Teresa Faldetta
(sottoscritto digitalmente)